

Dr. Paolo Colombo e Avv. Alessandra Airoidi

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

WWW.STUDIOCOLAI.IT

... servizi professionali dal 1972.

Sede e Ufficio : Via G. Bassetti n.18
20027 Rescaldina (Mi)
Tel. n. 0331 577797 Fax n. 0331 577690

Ufficio : Via G. Garibaldi n.23
21053 Castellanza (Va)
Tel. n. 0331 505724 Fax n. 0331 507329

Rescaldina, 13/11/2015

CIRCOLARE 2015 : D.D.L. STABILITA' 2016 NOVITA' PER AMMORTAMENTI

Maggiorazione del 40% del costo d'acquisto di beni (c.d. "super-ammortamenti")

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

Possono beneficiare della disposizione sui "super-ammortamenti":

- i soggetti titolari di reddito d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni.

Rientrano nell'ambito oggettivo dell'agevolazione i beni materiali strumentali nuovi acquistati nel periodo agevolato, anche mediante contratti di leasing.

Sono, quindi, esclusi gli investimenti in:

- beni immateriali;
- beni "usati" (vale a dire i beni a qualunque titolo utilizzati).

Considerando che, sotto il profilo della strumentalità, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa, sono esclusi:

- i beni merce (o comunque trasformati o assemblati per la vendita);
- i materiali di consumo.

Sono, inoltre, esclusi dall'agevolazione gli acquisti di:

- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- gli acquisti di fabbricati e di costruzioni.
- Ulteriori esclusioni sono previste in un apposita tabella allegata al Ddl. di stabilità.

Gli investimenti oggetto dell'agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016.

Al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato, occorre fare riferimento ai criteri generali del TUIR. Pertanto:

Cod.Fisc. e P.Iva n. 06046970965

WWW.STUDIOCOLAI.IT

- le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione (ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale);
- analogo principio vale per gli investimenti in beni strumentali da parte dell'artista o del professionista, posto che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, i beni strumentali in genere non rilevano secondo il principio di cassa (circ. Agenzia delle Entrate 90/2001, § 7.2)12.

Agevolazione

È prevista la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell'ammortamento.

In sostanza, se il costo d'acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell'ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un'aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.

L'agevolazione riguarda anche i canoni di leasing, ma la norma agevolativa non chiarisce il meccanismo applicativo per i beni acquisiti in leasing.

Secondo la circ. Assilea 29.10.2015 n. 25, poiché la disposizione prevede una maggiorazione del costo di acquisto del bene, è ragionevole distribuire proporzionalmente il maggior valore sui canoni (quota capitale) e sul valore di riscatto.

Autovetture

Viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei beni di cui all'articolo 164 co. 1 lett. b) del TUIR.

Pertanto:

- anche per le autovetture vale l'incremento del costo di acquisizione del 40%;
- il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l'acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306 euro)15;
- la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata.

Per effetto della maggiorazione del 40%, i nuovi limiti di deducibilità, sotto il profilo del tetto massimo del costo d'acquisto fiscalmente riconosciuto, dovrebbero quindi essere pari a:

- € 25.306,39 euro (in luogo dell'ordinario 18.075,99) per autovetture e autocaravan;
- € 5.784,32 euro (in luogo dell'ordinario 4.131,66) per i motocicli;
- € 2.892,16 euro (in luogo dell'ordinario 2.065,83) per i ciclomotori.

Acconti

La norma sui "super-ammortamenti" non produce effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2015.

Inoltre, viene stabilito che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

Distinti saluti.

Dr. Paolo Colombo

